

Le Novità Fiscali della Legge di Bilancio e del Collegato Fiscale

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale

Con l'art. 4, c. 1, del D.L. 193/2016, è stata prevista sia l'abolizione del c.d. «spesometro annuale», sia l'introduzione di nuove comunicazioni trimestrali in materia di Iva [«spesometro trimestrale»].

A riguardo, il novellato art. 21 del D.L. 31.5.2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n. 122), **prevede l'obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati delle fatture emesse e ricevute nell'ambito di ciascun trimestre.**

Decorrenza

Presentazione nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture -> **dall'1.1.2017** (art. 4, c. 4, DL 193/2016).

Ambito soggettivo

Ai sensi dell'art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dall'art. 4, c. 1, del D.L. 193/2016 -> **nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture operativo per la generalità dei soggetti passivi Iva** -> tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto Iva.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro per il periodo d'imposta 2016


**Spesometro
annuale
periodo d'imposta
2016**

10 aprile 2017 per i soggetti mensili

20 aprile 2017 per i soggetti diversi dai mensili


STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale a regime



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale del 2017



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale – soggetti esonerati

Produttori agricoli di cui all'art. 34, c. 6, del decreto Iva che operano nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 601/73.



Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva se, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai € 7.000,00, costituito per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte I, del decreto Iva.

Per l'esonero dalla comunicazione trimestrale, è necessario che gli stessi operino nelle zone montane dei territori:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare;
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale – soggetti esonerati

Altri soggetti esonerati



Soggetti che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. 127/2015, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture, sia per la trasmissione dei dati dei corrispettivi.



Soggetti che:

- applicano nel **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma operativo per coloro che hanno aderito prima del 31.12.2015);
- rientrano nel **regime forfetario per i lavoratori autonomi** di cui all'art. 1, c. 54 – 89, della L. 190/2014.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale – soggetti esonerati

Ambito oggettivo

*[il DL 193/2016
rinvia
all'emanazione di
un successivo
provvedimento
dell'Agenzia delle
entrate per la
definizione dei dati
analitici da
trasmettere]*

La comunicazione trimestrale **deve riguardare tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva** documentate mediante fattura, nota di variazione e bolletta doganale.

Devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate, **in forma analitica:**

- i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- i dati di tutte le fatture ricevute e annotate nel registro Iva degli acquisti ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva nel medesimo trimestre, comprese le bollette doganali;
- i dati delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del decreto Iva, relative al medesimo periodo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale – soggetti esonerati

Contenuto minimale della comunicazione

*[il DL 193/2016
rinvia
all'emanazione di
un successivo
provvedimento
dell'Agenzia delle
entrate per la
definizione dei dati
analitici da
trasmettere]*

Il **contenuto minimale della comunicazione**, deve necessariamente comprendere almeno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data della fattura;
- il numero della fattura;
- l'ammontare della base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata;
- l'entità dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spesometro trimestrale – soggetti esonerati

Obblighi di conservazione

Al fine di favorire il ricorso alla fatturazione elettronica e, di conseguenza, la gestione completamente informatizzata dei dati delle fatture, il vigente art. 21, c. 3, del DL 78/2010 prevede che gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui al DM 17 giugno 2014 si devono ritenere soddisfatti per tutti i documenti informatici trasmessi mediante il Sdi-Sistema di Interscambio⁵¹ (e memorizzati dal sistema dell'Agenzia delle entrate), con particolare riferimento alle fatture elettroniche.

Attenzione -> la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione di tale disposizione, è stata rinviata - anche con riferimento agli obblighi di esibizione dei documenti informatici di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2014 - all'emanazione di un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Spesometro trimestrale – sanzioni

Violazioni inerenti alla comunicazione dei dati delle fatture

Art. 11, c. 2-bis, del D.Lgs. 471/97 -> sanzione pari a € 2,00 per omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell'ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre.

Regolarizzazione (mediante un nuovo invio dei dati, o mediante l'invio dei dati corretti) entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita -> sanzione ridotta alla metà (€ 1,00 con un massimo di € 500,00).

N.B.: non trova applicazione il c.d. cumulo giuridico di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97 (concorso e continuazione della violazione di norme tributarie).

Sanzioni applicate per singole fatture per dati sia non comunicati, sia comunicati in modo errato.

Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Comunicazione trimestrale liquidazioni Iva

Oltre all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, sussiste anche quello della **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva**.

Al riguardo, è stato aggiunto l'art. 21-bis al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Decorrenza



L'obbligo di presentazione delle nuove comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche decorre dall'1 gennaio 2017 -> **dall'1.1.2017** (art. 4, c. 4, DL 193/2016).

Ambito soggettivo




Soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche dell'imposta con cadenza:

- **mensile** (anche con contabilità presso terzi);
- **trimestrale** (per opzione o per espressa disposizione di legge).


STUDIO DR. MAURO NICOLA

Comunicazione trimestrale liquidazioni Iva



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Comunicazione trimestrale liquidazioni Iva 2017



N.B.: si ritiene non sussistente - per la comunicazione delle liquidazioni Iva - la deroga prevista dall'art. 4, c. 4, del D.L. 193/2016 per la presentazione delle comunicazioni relative ai dati del primo semestre 2017.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Comunicazione trimestrale liquidazioni Iva

Soggetti esclusi dall'adempimento

Art. 21-bis del D.L. 78/2010 -> si devono considerare esclusi dall'obbligo della «comunicazione trimestrale della liquidazione Iva» i soggetti:

- esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale;
- esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Attenzione -> dette esclusioni si devono ritenere operative a condizione che per i medesimi soggetti, nel corso del periodo d'imposta, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Comunicazione trimestrale liquidazioni Iva

Ambito oggettivo

Modalità -> non risultano specifiche limitazioni di tipo oggettivo all'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

La comunicazione deve essere inviata anche se dalla liquidazione periodica emerge un'eccedenza a credito.

Attenzione:

- l'individuazione dei dati da inviare (si presumono di tipo sintetico -> Iva a credito e Iva a debito, suddivisi per aliquote);
 - le modalità di trasmissione;
- sarà disciplinata con un successivo specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Comunicazione trimestrale liquidazioni Iva

Esercizio di più attività

In presenza dell'esercizio di più attività gestite con contabilità separata [art. 36 del decreto Iva], i soggetti passivi Iva tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni devono necessariamente trasmettere, *per ciascun trimestre*, una sola comunicazione riepilogativa.

Meccanismo di compliance

Art. 21-bis, c. 5, del D.L. 78/2010 -> l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- le risultanze dell'esame dei dati delle fatture;
- i riscontri riguardanti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni;
- la verifica della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto specificato nelle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Comunicazione trimestrale liquidazioni Iva

Violazioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni

Art. 11, c. 2-ter, del D.Lgs. 471/97 -> **sanzione da € 500,00 a € 2.000,00** per:

- l'omessa;
- l'incompleta;
- l'infedele;

comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva [di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010].

Regolarizzazione con nuovo invio dei dati con l'invio dei dati corretti entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita -> **sanzione è ridotta alla metà (da € 250,00 a € 1.000,00).**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – contabilità semplificata

Art. 1, c. 17 – 23, della legge di bilancio 2017 -> Con decorrenza dal periodo d'imposta 2017, si rende operativo il **regime di cassa** per tutte :

- le imprese individuali;
 - le società di persone;
- in regime di contabilità semplificata.**

ATTENZIONE
Non per opzione



Criterio di cassa anche per l'Irap -> modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell'Irap -> anche in questo caso viene reso operativo il **criterio di cassa come per le imposte sui redditi.**

I commi 20 e 21 prevedono che la base imponibile deve essere individuata con i criteri previsti dall'art. 66 del Tuir.

Ne deriva, che, ai fini Irap, rileva il **nuovo criterio di cassa**, mentre **non** si rendono operative, ad esempio, le **rimanenze finali.**

Attenzione -> alle regole nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – contabilità semplificata

Riscrittura c. 1 dell'art. 66 del Tuir -> lettera a) -> il reddito di impresa è costituito **dalla differenza** tra l'ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'attività di impresa.

Tale differenza deve essere:

➤ **augmentata:**

- del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
- dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- delle plusvalenze e delle sopravvenienze;

➤ **diminuita:**

- delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze passive;
- degli ammortamenti;
- degli accantonamenti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – contabilità semplificata

Riscrittura c. 1 dell'art. 66 del Tuir -> lettera b) -> viene variato, in più parti, a fini di coordinamento con la nuova disciplina:

- il comma 3 dello stesso art. 66 del Tuir prevedendo per i contribuenti che adotteranno il regime di cassa le ordinarie regole valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.

A sua volta:

- **il comma 18 dispone che ->** dal **reddito del periodo d'imposta** in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere **sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente;**

- **il comma 19, per evitare salti e/o duplicazioni di imposizione, prevede che ->** nell'ipotesi di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori, ad uno soggetto a regime ordinario, e viceversa:

- **i ricavi, i compensi e le spese** che hanno già concorso alla formazione del reddito (*secondo la disciplina adottata*) non devono assumere rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – Semplificati obblighi contabili

Art. 1, c. 22, della legge di bilancio 2017 -> stabilisce che i soggetti che applicano il **regime di cassa** devono annotare:

- analiticamente;

e:

- cronologicamente;

in apposito registro:

- i ricavi percepiti ed incassati;

- i costi sostenuti e pagati;

nonché, *con apposita annotazione*, le componenti positive e negative non iscritte in detti registri.

N.B.: i registri tenuti a fini Iva possono sostituire questo registro a patto che:

- risultino iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione Iva;

- venga riportato l'importo complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – Semplificati obblighi contabili

Opzione per regime ordinario

Attenzione -> sussiste la possibilità di optare per il regime ordinario di tenuta delle scritture contabili.

Il Ministro dell'economia può procedere a emanare disposizioni attuative delle nuove norme entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Deroga

Con l'**esercizio dell'opzione** - di durata triennale - il contribuente ha anche la possibilità di **derogare parzialmente** al regime di cassa, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini Iva con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

N.B.: sussiste, come detto, la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – opzioni contabili

1

➤ tenuta di due registri distinti (incassi e pagamenti).

2

➤ Tenuta dei registri Iva con annotazione separata;
➤ Operazioni no Iva e indicazione dell'importo complessivo;
➤ Rilevazione mancati incassi / pagamenti al 31.12.

3

➤ Tenuta dei registri Iva con annotazione separata;
➤ Operazioni no Iva senza annotazione dell'ammontare incassati / pagato per effetto della coincidenza tra la data di registrazione con quella di incasso / pagamento del documento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – anche per l'Irap

La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il comma 1-*bis* all'interno dell'art. 5-*bis* del D.Lgs. 446/97, disponendo, in particolare, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile IRAP deve essere determinata a norma dell'art. 66 del TUIR.

Ne deriva, di conseguenza, che - dal periodo d'imposta 2017 (con effetti dalla dichiarazione IRAP 2018) - il **valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata deve essere individuato in relazione al principio di cassa**, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.

N.B.: non può essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base alle risultanze del bilancio e, quindi, per l'individuazione dei componenti reddituali rilevanti continuerà ad avvenire ai sensi dell'art. 5-*bis*, c. 1 del D.Lgs. 446/97, in quanto non cambiano i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta (che restano i consueti), ma soltanto il criterio di imputazione temporale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regime di cassa – anche per l'Irap

Ai fini Irap, per i soggetti in argomento:

- le **plusvalenze** e le **minusvalenze** sono non imponibili o indeducibili;
- i **costi del personale**, se deducibili (es.: dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo **saranno in relazione al principio di cassa**, salve le eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (come, ad esempio, gli accantonamenti al Tfr).

N.B.: ris. Ade 265/2009 -> *i contributi previdenziali inerenti ai dipendenti a tempo indeterminato* si devono ritenere deducibili, ai fini IRAP, in base al criterio di imputazione temporale proprio del soggetto che se ne avvale.

Locuzione “in quanto compatibili” -> si ritiene che il riferimento sia relativo ai proventi e agli oneri che, in ogni caso, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Es.: le plusvalenze e le minusvalenze conseguite nel 2016 si devono considerare irrilevanti ai fini del calcolo dell'IRAP, in quanto un componente reddituale, se ha già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie (*principio di competenza*), non deve essere computato nella determinazione del reddito secondo le regole del nuovo regime.

Iri-imposta sul reddito d'impresa

Iri-imposta sul reddito d'impresa

Art. 1, comma 68. legge di bilancio 2017 -> debutta l'IRI, l'imposta sul reddito d'impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (Snc e Sas) in contabilità ordinaria. **Aliquota fissa al 24%.**

Con decorrenza dal 2017 **sussiste la possibilità di optare [no per obbligo]** per l'imposizione separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella dell'Ires.

Prevista anche la **deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate:**

- dall'imprenditore;
- dai soci di società di persone;

e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'Irpef dell'imprenditore e dei soci.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa

**Soggetti
interessati**

Art. 55-bis, comma 1, del Tuir -> individua i soggetti beneficiari del regime Iri:

- Imprese individuali in contabilità ordinaria;
- Società di persone in contabilità ordinaria;
- SRL trasparenti (in contabilità ordinaria);

che optano per l'applicazione di tale regime.

**Determinazione
reddito**

Il reddito:

- deve essere determinato in relazione alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa previste dal capo VI del Tuir;
- deve essere diminuito dei compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o dell'utile riportato a nuovo dall'imprenditore o dai collaboratori familiari (o dai soci);

nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa

Soggetti esclusi

Sono esclusi i **lavoratori autonomi/professionisti**.

Attenzione: la condizione per poter accedere al regime è l'operatività in "contabilità ordinaria" (anche per scelta e non per obbligo).

Modalità di accesso al regime Iri

Il regime Iri può essere operativo già dal periodo d'imposta 2017 con opzione/scelta da segnalare nel modello Unico 2018, tenendo presente che la permanenza in tale regime ha durata quinquennale.

Coloro che applicano il nuovo regime a partire:

- dal 2017, è tenuto all'applicazione fino al 2021;
- dal 2018, deve continuare ad utilizzarlo fino al 2022;

e, ovviamente, alla scadenza può essere rinnovato (*si ritiene per analogo periodo, anche se potrebbe essere considerato fino a revoca*).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa

Tassazione del reddito lasciato in azienda

Con applicazione dell'aliquota del 24% (come Ires), tenendo presente che il reddito soggetto ad Iri non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef dell'imprenditore.

Base imponibile Iri

Reddito d'impresa meno prelievi di utili/riserve

Tassazione del reddito prelevato in capo imprenditore o socio

Aliquote Irpef ordinarie.

In pratica, se una società opta per il regime Iri, l'imposta dovuta deve necessariamente risultare assolta dalla società medesima, e, quindi, non trova operatività il regime della trasparenza fiscale.

Pertanto, l'utile rimasto in azienda NON deve essere imputato ai soci per trasparenza e, di conseguenza, non deve concorrere alla formare il loro reddito complessivo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa

Compensi prelevati

I **compensi prelevati, a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve, dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci** -> concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore come «reddito di impresa».

Perdite d'esercizio (cenni)

Possibilità di riportare in avanti le perdite, **senza limiti temporali**, al fine di utilizzarle in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

N.B.: da valutare anche il trattamento delle perdite maturate dalla società e non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime Iri.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa

Opzione per il regime Iri

Regola -> l'opzione per il regime IRI, come detto, è riservata agli imprenditori individuali e alle le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), in contabilità ordinaria.

Soggetti che possono applicare il regime Iri

Il regime è fruibile da tutti i soggetti Irpef che svolgono attività di impresa a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale.

Ne deriva, di conseguenza, che si devono ritenere compresi i soggetti che, *per natura*, sono ammessi al regime di contabilità semplificata.

Esercizio opzione per il regime Iri

Deve risultare posto in essere dall'imprenditore e dalla società di persone nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.
[durata opzione -> cinque periodi di imposta -> rinnovabile].

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa

Opzione trasparenza

Art. 116 del Tuir -> prevede l'opzione per la **trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria**, prevedendo la possibilità per le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 [o a 20 nel caso di società cooperativa], di optare per il regime Iri.

Utili derivanti dalla partecipazione

gli utili derivanti dalla partecipazioni in detti soggetti perdono la natura di redditi di capitali -> concorrono alla formazione del reddito del percettore **come reddito d'impresa**.

Contribuzioni

Si rende dovuto il contributo annuo alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali secondo le vigenti normative, senza tener conto del regime Iri.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa

No imputazione per trasparenza nel regime Iri

L'imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci, di cui all'art. 5 del Tuir, non si rende operativa, in quanto **l'imposta sui redditi d'impresa è a carico della società di persone**.

Presunzione di proporzionalità ai conferimenti

Operativa la **presunzione di proporzionalità ai conferimenti eseguiti** (art. 5 del Tuir) per quanto attiene alla concorrenza del reddito d'impresa prodotto dalla società in capo ai soci.

Distribuzione delle riserve pregresse

Comma 6 dell'art. 55-bis del Tuir -> la distribuzione delle riserve pregresse di utili successivamente all'ingresso nel regime Iri, rientrano nell'ambito dell'irrelevanza reddituale delle somme prelevate dall'imprenditore o socio a carico di riserve costituite da utili già tassati per trasparenza "fuori dal regime Iri" -> **presunzione operativa: si devono considerare distribuite prima le riserve formate antecedentemente all'ingresso nel regime Iri**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa - perdite

Soggetti non in regime Iri

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi (*art. 8, c. 3, del Tuir*).

Soggetti in regime Iri

Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione del regime Iri sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.

N.B.: viene meno il vincolo temporale del quinquennio per l'utilizzo della perdita (finché si permane nel regime).

Le perdite non ancora assorbite, alla fuoriuscita dal regime in Iri, ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'art. 8, comma 3. Tuir, valutando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle medesime.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iri-imposta sul reddito d'impresa - esempio

Anno	Reddito prodotto	Ammontare prelievi	Reddito soggetto a Iri	Plafond Iri
2017	1.000	500	500	+ 500
2018	500	600	- 100	400 (500 - 100)
2019	700	700	0	400
2020	900	100	800	1.200 (400 + 800)
2021	300	1.000	- 700	500 (1.200 - 700)

Attenzione -> Il regime IRI **non rileva ai fini previdenziali** -> la base imponibile IVS non deve tener conto del reddito d'impresa assoggettato ad IRI bensì del reddito d'impresa conseguito dalla ditta individuale / società di persone.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure



Con l'art. 7 del DL 193/2016 è stata prorogata la procedura di *voluntary disclosure* introdotta dalla L. 186/2014.

Specificamente, sussiste la possibilità di procedere a **presentare istanza di adesione alla nuova collaborazione volontaria entro il prossimo 31 luglio 2017 ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2017.**

Soggetti ammessi alla nuova procedura di collaborazione volontaria



Procedura di *voluntary disclosure* per regolarizzazione investimenti illecitamente detenuti all'estero riguarda i soggetti residenti tenuti al monitoraggio fiscale con il quadro RW, è cioè:

- le persone fisiche;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati;
- gli enti non commerciali (compresi i *trust* residenti).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure «nazionale»

I soggetti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto, hanno la possibilità di definire le violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione (imposte sui redditi, Irap, Iva, adempimenti del sostituto di imposta), aderendo alla **voluntary disclosure «nazionale»**.

Precisazioni di tipo procedurale

Voluntary disclosure-bis -> accessibile solamente per coloro che non hanno già beneficiato della precedente procedura nel corso del 2015.

Coloro che hanno aderito alla precedente sanatoria hanno la possibilità di far emergere **investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati**.

Coloro che nella precedente voluntary disclosure hanno regolarizzato gli investimenti esteri hanno la possibilità di far emergere **disponibilità illecite detenute in Italia aderendo alla voluntary disclosure-bis**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure

Violazioni sanabili e riduzione delle sanzioni

Possibilità di regolarizzare violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata (vedere: DD.MM. 21.11.2001 e 4.5.1999): **riduzione sanzioni da monitoraggio fiscale (quadro RW) al 50% del minimo si rende operativa:**

- se è entrato in vigore prima della nuova sanatoria un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE;
- o:
- se è entrato in vigore un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)*.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure

Applicazione immediata della procedura

Sussiste la possibilità di utilizzare il “precedente” modello di istanza per aderire da subito alla *voluntary disclosure-bis*.

Riduzione sanzioni da monitoraggio fiscale

investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata (vedere: DD.MM. 21.11.2001 e 4.5.1999): **riduzione sanzioni da monitoraggio fiscale (quadro RW) al 50% del minimo si rende operativa:**

- se è entrato in vigore prima della nuova sanatoria un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE;
o:
- se è entrato in vigore un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)*.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure

Versamento delle somme dovute in autoliquidazione


I soggetti interessati o contribuenti possono eseguire il versamento delle somme dovute in autoliquidazione.

La corresponsione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza entro il 30 settembre 2017 può avvenire:

- in unica soluzione di senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
oppure:
- in tre rate mensili di pari importo, di cui la prima rata deve risultare corrisposta entro il 30 settembre 2017.


STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura voluntary disclosure

Proroga dei termini di accertamento

Termini di accertamento -> quelli che **scadono dall'1.1.2015 si devono ritenere prorogati al 31.12.2018** per le sole attività oggetto di *voluntary disclosure-bis* [limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi -> per le annualità e le violazioni inerenti alla procedura].

Prorogato al 30.6.2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima volta con la precedente *voluntary disclosure* scaduta il 30 novembre 2015.

Esonero compilazione quadro RW 2017

Voluntary disclosure-bis consente di beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria.

N.B.: esonero riguarda il 2016 e frazione periodo di imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento e iper-ammortamento

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento - proroga

Con l'art. 1, c. 8 - 10, della legge di bilancio 2017, è stato prorogato il super-ammortamento - di cui all'art. 1, c. 91, della legge di stabilità 2016. Si tratta della maggiorazione del 40% degli ammortamenti.

N.B.: riguarda gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

Veicoli

Esclusi veicoli e mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell'attività di impresa.

Beni immateriali

Per **coloro che beneficiano dell'iper-ammortamento** e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B (individuazioni beni), il costo di acquisizione di tali beni può essere maggiorato del 40%.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – soggetti interessati

Principio -> alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, viene consentito di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing.

L'agevolazione riguarda:

- i titolari di reddito d'impresa;
- i lavoratori autonomi;

a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata), mentre si ritengono non interessati:

- i soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi / compensi;
- i contribuenti minimi in quanto, *in costanza di applicazione del regime*, il costo dell'immobilizzazione materiale è interamente deducibile nell'anno di acquisto e non per ammortamento (*dubbio: possono beneficiare della maggiorazione?*).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – aspetti procedurali

Regola procedurale -> Ai fini delle imposte sui redditi, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**

entro il 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018),

con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Dall'agevolazione sono espressamente **esclusi** gli acquisti di:

- i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli acquisti di fabbricati e di costruzioni
(*??? Compresa la categoria "Costruzioni leggere", riguardante tettoie, baracche e simili, normalmente ammortizzabile fiscalmente con aliquota del 10% ???*).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – requisiti beni

Strumentalità

Investimenti in beni strumentali di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Beni di costo unitario inferiore a € 516,46


Si ritengono rientrare nell'agevolazione anche i beni di costo unitario inferiore a € 516,46.
Il limite di € 516,46 deve risultare riferito al costo del bene ante maggiorazione del 40%.

Comodato

Sono strumentali per il comodante i beni utilizzati dal comodatario nell'ambito dell'attività funzionale all'esigenza di produzione del comodante e che cedono le proprie utilità anche all'impresa comodante.


STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – requisiti beni



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – beni esclusi



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – esclusi

➤ **Gruppo V - Specie 19-imbottigliamento acque minerali:**

- condutture -> ammortizzabili all'8%;

➤ **Gruppo XVII - Specie 2/b-produzione e distribuzione gas naturale:**

- condutture per usi civili (reti urbane) -> ammortizzabili all'8%;
- condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione -> ammortizzabili al 10%;
- condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento -> ammortizzabili al 12%;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – esclusi

➤ **Gruppo XVII - Specie 4/b-stabilimenti termali ed idrotermali):**

- Condotture -> ammortizzabili all'8%;

➤ **Gruppo XVIII - Specie 4 e 5-ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori):**

- materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici -> ammortizzabili al 7,5%

➤ **Gruppo XVIII - Specie 1, 2 e 3-trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari):**

- aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – momento di riferimento

Acquisto

Regola -> data di consegna o spedizione;
oppure, se diverso e successivo:
-> momento in cui si verifica il trasferimento proprietà.

Leasing

Regola -> data di consegna del bene al locatario, salvo il caso in cui risulta operativa la clausola inerente al collaudo o all'esito positivo della prova.

Appalto

Regola -> momento di ultimazione della prestazione
(con accettazione, se prevista).

N.B.: per fruire dell'agevolazione è necessaria l'entrata in funzione del bene -> l'ammortamento, infatti, decorre, ai sensi dell'art. 102 del Tuir, dal momento in cui si verifica tale evento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – entità agevolazione

L'agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene.

Infatti, la medesima è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.


Cessione bene = venir meno dell'agevolazione.

Regola -> Al costo maggiorato del bene devono essere applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.88 e opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF / IRES), e, quindi, non esplica alcun effetto ai fini IRAP.

Lavoratori autonomi -> art. 54 del Tuir non prevede rinvio all'art. 102 (entrata in funzione del bene) -> si ritiene necessaria un'effettiva, di conseguenza, utilizzazione del bene.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – precisazioni



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – maggiorazione per leasing

Per i **beni in leasing** la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni e, quindi:

- per lo scomputo della quota interessi deve essere utilizzabile la formula di cui al DM 24 aprile 1998 per la determinazione forfetaria degli interessi impliciti, e cioè:

$$\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} - \text{prezzo riscatto}}{\text{numero giorni durata fiscale contratto}} \times \text{giorni del periodo d'imposta}$$

- il maggior valore dei canoni deve essere imputato nel corso della durata fiscale del contratto se la stessa è pari o superiore a quella contrattuale o nel corso della durata contrattuale se la durata fiscale è inferiore;
- sul prezzo di riscatto, per le quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Super-ammortamento – operatività agevolazione

La **maggiorazione del costo** del bene:

- **ha rilevanza esclusivamente fiscale;**
- **avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio d'esercizio.**

N.B.: in deroga al principio della previa imputazione dei costi a «conto economico» (art. 109 Tuir), è prevista la variazione in diminuzione nel mod. Unico ai fini Ires e Irpef (non Irap).

Ai fini procedurali sussiste la **necessità di gestire una sorta di doppio piano di ammortamento**, al fine di individuare nei vari periodi d'imposta la quota (ulteriore) da imputare in deduzione (*variazione in diminuzione*) in sede di adempimento dichiarativo.

Se la **deduzione del 40%** genera una perdita fiscale, quest'ultima dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie previste (artt. 8 e 84 del Tuir).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iper ammortamento per l'innovazione tecnologica

Ammortamento al 150% per i beni destinati a favore i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 ».

I beni in questo caso devono necessariamente risultare quelli compresi negli elenchi allegati alla legge.

Super ammortamento anche per il software riservato a chi ha acquistato i beni per l'innovazione indicati nell'Allegato A alla legge.

Sono **ammessi all'agevolazione** gli investimenti riguardanti sia le **macchine utensili**, sia gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la **trasformazione dei materiali e delle materie prime**.

Rientrano nell'elenco anche:

- le motrici e le operatrici per la movimentazione dei pezzi;
- i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici oltre che energetici e per la riduzione delle emissioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iper ammortamento per l'innovazione tecnologica

Specificamente:

- **per l'investimento nei beni materiali strumentali nuovi elencati nell'Allegato A**, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. Iper-ammortamento) del costo di acquisizione;
- **per i beni immateriali strumentali (software) elencati nell'Allegato B**, è riconosciuta la maggiorazione del 40% del costo di acquisto ai soli soggetti che beneficiano del c.d. Iper-ammortamento.

Attestazioni -> il possesso dei requisiti necessari per la fruizione dell'agevolazione devono risultare attestate:

- **per i beni con costo di acquisizione inferiore a € 500.000,00**, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 445/2000);
- **per i beni con costo di acquisizione superiore a € 500.000,00**, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Iper ammortamento per l'innovazione tecnologica

Specificamente:

- **per l'investimento nei beni materiali strumentali nuovi elencati nell'Allegato A**, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. Iper-ammortamento) del costo di acquisizione;
- **per i beni immateriali strumentali (software) elencati nell'Allegato B**, è riconosciuta la maggiorazione del 40% del costo di acquisto ai soli soggetti che beneficiano del c.d. Iper-ammortamento.

Per l'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) -> obbligo di acquisire:

- una dichiarazione del legale rappresentante per gli acquisti di costo unitario superiori a € 500.000;
- una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Riapertura termini

Con l'art. 1 della legge di bilancio 2017, è stato disposto:

- **al comma 565**, che le disposizioni dell'art. 1, commi da 115 a 120, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle **assegnazioni, trasformazioni e cessioni** poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva da eseguire rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
- **al comma 566**, che le disposizioni dell'art. 1, comma 121, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle **esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016**, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018 (decorrenza dell'estromissione -> dal 1° gennaio 2017).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Condizioni necessarie per l'assegnazione

L'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione.

Tale valore **può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile.**

Attenzione -> l'assegnazione si deve ritenere possibile solamente se le riserve disponibili sono almeno pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione.

La plusvalenza (post assegnazione) non assume rilevanza fiscale, in quanto l'assolvimento dell'imposta sostitutiva, prevista dalla disciplina dell'assegnazione agevolata, sostituisce la tassazione ordinaria dei componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, definendo qualsiasi debito tributario in capo alla società.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione dell'assegnazione si sostanzia:

- nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) da conteggiare sulle plusvalenze che emergono in capo alla società;
- nella possibilità di assumere, per l'individuazione dell'entità delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale;
- nella riduzione del reddito in natura del socio assegnatario per l'importo tassato in capo alla società;
- nella riduzione alla metà dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale (più imposte ipotecaria e catastale fisse).

N.B.: l'Iva, se dovuta, deve necessariamente risultare assolta nei modi ordinari.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'assegnazione dei beni [data dell'atto di assegnazione e non quello della delibera] o la cessione [data dell'atto] deve avvenire **entro il 30 settembre 2017**, con imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra

il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto;

tenendo presente che:

- in sede di assegnazione la società ha la possibilità di richiedere che il valore normale degli immobili venga determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata con i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR 131/86;
- in caso di cessione, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore:
 - al valore del bene ex art. 9 del Tuir;
 - o:
 - al valore catastale;deve essere computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Ambito soggettivo

Le società interessate all'assegnazione agevolata dei beni a soci sono:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;

nonché, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Tuir, anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali, tenendo presente che:

- l'assegnazione deve rispettare la *par condicio* tra i soci e, quindi, i beni devono risultare assegnati nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduto;
- con possibilità di assegnare a taluni soci beni agevolabili e, agli altri, beni non agevolabili.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Soggetti assegnatari

I **soggetti assegnatari** devono essere individuati *nei soci della società* -> poiché il disposto normativo non specifica in merito, si ritiene che l'assegnazione dei beni può avvenire anche nei riguardi di soci diversi dalle persone fisiche e/o residenti o meno nel territorio dello Stato.

Condizioni cui fare riferimento:

- qualità di socio -> sussistente al **30 settembre 2015**;
- iscrizione nel libro soci, se previsto -> alla data del **30 settembre 2015**, oppure iscritti **entro il 30 gennaio 2016** in relazione ad un titolo di trasferimento **con data certa anteriore al 1° ottobre 2015**;
- in assenza del libro soci (*in quanto non obbligatorio*) -> la condizione di socio **deve essere verificata alla data del 30 settembre 2015** (*titolo avente data certa*);
- entità o misura dell'assegnazione -> le quote esistenti alla data dell'assegnazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Soggetti assegnatari – Casi particolari - 1

Intestazioni fiduciarie

Se la **società fiduciaria risulta essere socia al 30 settembre 2015** e se è dimostrabile che il rapporto fiduciario è di data anteriore -> sussiste la possibilità di beneficiare dell'agevolazione.

Situazioni di usufrutto e di nuda proprietà

L'individuazione della qualità di socio deve necessariamente risultare riferita al **soggetto titolare della «nuda proprietà»**.

Eredi del de-cuius

Gli eredi che subentrano al *de-cuius* (**socio alla data del 30 settembre 2015**) hanno la possibilità di beneficiare dell'agevolazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Soggetti assegnatari – Casi particolari - 2

Fusioni

Scissioni

Possono procedere all'assegnazione dei beni:

- la società incorporante;
- la società risultante dalla fusione;
- le società beneficiarie delle scissioni;

anche nei riguardi dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, a condizioni che gli **stessi risultino aver rivestito la qualità di soci presso le società di derivazione al 30 settembre 2015.**

Ipotesi procedurale

Se il signor Paolo Rossi è socio della Rossi Srl dall'anno 2000 e in data 2 gennaio 2016 la Rossi Srl viene incorporata nella Bianchi S.p.A., l'agevolazione si rende operativa nel caso in cui la Bianchi S.p.A. decide di procedere ad assegnare beni al signor Paolo Rossi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Beni immobili agevolati e non agevolati

Agevolati

Assegnazione o cessione agevolata riguarda gli immobili:

- patrimoniali di cui all'art. 90 del Tuir (cat. A locati);
- merce, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E ed A/10 -> *non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa*).

Non agevolati

Assegnazione o cessione agevolata **non può riguardare gli immobili strumentali per destinazione**, cioè quelli utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa.

Le caratteristiche devono necessariamente risultare verificate nel momento dell'assegnazione o della cessione e, quindi, indipendentemente dalla data di acquisizione al patrimonio della società.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Casi di analisi

CASISTICA INDIVIDUATIVA BENI IMMOBILI

<i>Tipo immobile</i>	<i>agevolazione</i>
Unità immobiliare locata (categoria catastale: A/3)	Sì
Unità immobiliare utilizzata dalla società in proprio (categoria catastale: A/3)	No , in quanto strumentale per destinazione
Unità immobiliare (categoria catastale: A/3) - merce	Sì
Bene immobile locato (categoria catastale: D/1)	Sì
Bene immobile locato utilizzato dalla società in proprio (categoria catastale: D/1)	No

TERRENI

I terreni agricoli utilizzati per la coltivazione o l'allevamento di animali si devono ritenere dotati del requisito della strumentalità per destinazione (quindi, non assegnabili in modo agevolato - Circ. 21.5.99, n. 112/E).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Determinazione valore normale

Assegnazione beni immobili

valore normale -> quello risultante dall'applicazione all'entità delle rendite catastali dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del c. 4 dell'art. 52 del Tur.

Cessione beni immobili

imponibile imposta sostitutiva -> maggior importo tra corrispettivo pattuito e valore normale dei beni ceduti (*quest'ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale per i beni immobili se previsto*).

Assegnazione o cessione beni mobili

valore normale -> l'entità calcolata con i criteri di cui all'art. 9 del Tuir.

valore intermedio -> operativo se assunto tra quello catastale e quello normale del bene immobile.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Immobiliare di gestione

Regola

Immobili detenuti per la locazione -> privi requisito strumentalità sia le categorie catastali che qualificano in via ordinaria gli immobili strumentali (B, C, D, E e A/10), sia quelli di civile abitazione.

L'attività esercitata (gestione e locazione) consente l'inclusione degli immobili tra quelli agevolabili.

Ne deriva che:

- si devono ritenere agevolabili le cessioni e le assegnazioni di beni immobili concessi in locazione a terzi da parte delle immobiliari di gestione;
in quanto:
- non sono considerati strumentali gli immobili che costituiscono oggetto dell'attività dell'impresa (es.: beni immobili locati a terzi).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Versamento imposte sostitutive

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Sono soggette all'imposta sostitutiva nella misura del 13% le riserve in sospensione d'imposta che vengono annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

60%

entro il 30 novembre 2017

40%

entro il 16 giugno 2018

Possibile la compensazione con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tassazione in capo ai soci

In capo al socio assegnatario (di società di capitali) l'operazione non risulta fiscalmente non rilevante, in quanto si rende operativa la tassazione degli utili in natura per la parte che eccede l'entità assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Al riguardo, però, è opportuno puntualizzare che **il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, determina la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e/o delle quote possedute.**

Differenza tra valore assegnato e plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva -> reddito di capitale (dividendo) se assegnazione avvenuta a fronte della distribuzione dell'utile o di una riserva di utili (o riduce costo partecipazione in caso di rimborso di riserve di capitale).

Differenza tra valore normale e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva supera costo fiscale delle quote -> eccedenza = reddito di capitale (dividendo).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tassazione in capo ai soci (persone fisiche) - 1

SOCIETÀ ASSEGNANTE: SRL - riserve di capitali

DATI

➤ Costo della partecipazione	€ 500.000,00;
➤ Valore assegnato del bene	€ 950.000,00;
➤ Costo fiscale del bene	€ 550.000,00;
➤ Imposta sostitutiva dovuta su	€ 400.000,00.

In capo ai soci (persone fisiche):

- il valore della partecipazione, che si riduce di € 950.000,00 e si incrementa di € 400.000,00 = decremento netto di € 550.000,00;
- se il costo della partecipazione era pari a € 500.000,00, l'eccedenza, che sarà pari a di € 50.000,00 data dal seguente conteggio:
$$€ 500.000,00 - € 950.000,00 + € 400.000,00 = € - 50.000,00,$$
costituisce reddito di capitale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Tassazione in capo ai soci (soggetti Ires) - 2

SOCIETÀ ASSEGNANTE: SRL - riserve di capitali

DATI

- Valore assegnato del bene € 950.000,00;
- Costo fiscale del bene € 550.000,00;
- Imposta sostitutiva dovuta su € 400.000,00.



In capo ai soci (soggetti Ires) le somme derivanti dalla ripartizione:

- del capitale;
 - di riserve di capitale;
- in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenze soggette a:
- tassazione integrale;
o a:
 - tassazione per il 5% in presenza dei requisiti Pex.

Tassazione in capo ai soci - 3

SOCIETÀ ASSEGNANTE: SRL - riserve di utili

DATI

- Valore assegnato del bene € 950.000,00;
- Costo fiscale del bene € 550.000,00;
- Imposta sostitutiva dovuta su € 400.000,00.



In capo al socio:

il valore non assoggettato ad imposta sostitutiva pari a € 550.000,00

deve essere considerato «dividendo» che deve necessariamente risultare assoggettato ad imposizione con le ordinarie modalità.

Affrancamento riserve in sospensione

Le riserve in sospensione, ordinariamente, derivano da una precedente legge speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato -> **l'imposta sostitutiva del 13%** si applica sulla base dei presupposti di tassazione stabiliti dalla legge che ha istituito la sospensione.



Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13%, operato dalla società, libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione e si deve ritenere **definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione.**



Il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società per utilizzare le riserve in sospensione d'imposta, **determina l'irrilevanza in capo ai soci di soggetti Ires dell'importo assoggettato a tassazione dalla società -> l'irrilevanza si rende applicabile, purché tale importo non sia già stato utilizzato in precedenza nella determinazione del reddito del socio.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Affrancamento riserve in sospensione

La riserva in sospensione d'imposta (ordinariamente) nasce a seguito di una precedente legge di rivalutazione beneficiata dalla società, la quale ha optato per il versamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (attribuendo, quindi, rilevanza fiscale alla rivalutazione), senza optare anche per il versamento dell'imposta sostitutiva utile a «liberare» la riserva.



Poiché la base imponibile sulla quale la società ha corrisposto l'imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (nella precedente rivalutazione) corrisponde alla riserva in sospensione d'imposta, **è necessario evitare che la medesima base imponibile non sia considerata due volte.**



i soci delle società di persone non possono beneficiare di un doppio incremento del valore della partecipazione (*al momento della rivalutazione, quando la società ha versato l'imposta sostitutiva sul maggior valore dei beni e a quello dell'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta*).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Imposte indirette

Iva

Nessuna specifica agevolazione - atti di assegnazione ai soci -> equiparati a cessioni di beni.
No Iva per assegnazioni di beni che non avevano generato detrazioni al momento dell'acquisto.

Imposta di registro

Riduzione al 50% delle aliquote proporzionali dell'imposta di registro per gli atti di assegnazione (o cessione) eventualmente soggetti.

Ipotecarie e catastali

Sempre dovute in misura fissa (anche per le cessioni e le assegnazioni assoggettate ad Iva).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Trasformazione agevolata in società semplice

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Trasformazione agevolata – ambito soggettivo

Società interessate -> quelle che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione:

- di beni immobili;
- di beni iscritti in pubblici registri;

che **entro il 30 settembre 2017** si trasformano in «società semplici».

Al riguardo è opportuno sottolineare che per l'art. 73, comma 4, del Tuir, per oggetto principale si deve intendere l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati:

- dalla legge;
- dall'atto costitutivo;
- o:
- dallo statuto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Trasformazione agevolata – soggetti assegnatari

Condizione -> alla data dell'atto della trasformazione la compagine sociale deve necessariamente risultare composta dai medesimi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015.

Al riguardo è opportuno sottolineare che si deve ritenere non influente che

al momento della «trasformazione»

la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci risulti di entità diversa rispetto a quella dai medesimi posseduta al 30 settembre 2015.

Momento della «trasformazione» -> dovrebbe coincidere (anche per le società di persone) alla data in cui si verifica la pubblicità dell'avvenuta operazione di trasformazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Trasformazione agevolata – imposta sostitutiva

Si rendono operative le medesime regole previste per l'assegnazione (anche per quanto attiene l'individuazione della base imponibile).

Società non operative	Altre società	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta
10,50%	8%	13%

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

60%	→	entro il 30 novembre 2017	Possibile la compensazione con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997
40%	→	entro il 16 giugno 2018	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Trasformazione – tassazione in capo ai soci

- **tassazione in capo ai soci** -> nessuna.
- **atto di trasformazione** -> non interrompe il periodo quinquennale che rileva ai fini dell'individuazione dei redditi diversi.
- **valore assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società** -> deve essere considerato in aggiunta al costo fiscale delle partecipazioni

N.B.: nella società trasformata possono anche essere presenti beni “non agevolabili”, per i quali la tassazione che si rende applicabile è quella ordinaria.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Trasformazione agevolata – imposte indirette

Iva

Nessuna specifica agevolazione - atti di «trasformazione in società semplice» devono essere considerati come «destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

Imposta di registro

Gli «atti di trasformazione» sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.

Ipotecarie e catastali

Gli «atti di trasformazione» sono soggetti ad imposta in misura fissa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Imprenditori individuale:
estromissione immobili strumentali**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Estromissione – regola procedurale

L'imprenditore individuale che

alla data del 31 ottobre 2016

possiede beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del Tuir, può,

entro il 31 maggio 2017,

optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, **con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017**, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Condizioni per l'estromissione

➔ Essere **imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016** e possedere beni immobili strumentati (di cui all'art. 43, c, 2, del Tuir), da estromettere nel periodo **dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017**.

➔ Possedere la **qualifica di imprenditore individuale alla data del 1° gennaio 2017**, **con esclusione del soggetto titolare di unica azienda concessa in affitto**.

Beni immobili interessati:

- ➔ **acquistati ante 1992** -> immobili strumentali per destinazione erano relativi all'impresa, anche se non presenti nell'inventario -> immobili strumentali considerati inerenti all'impresa solo se riportati nell'inventario;
- ➔ **acquistati dal 1992** -> immobili strumentali per destinazione e per natura -> sono inerenti all'impresa individuale solo se presenti nell'inventario.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Estromissione – termini e casi particolari

Opzione -> entro il 31 maggio 2017 con effetto dall'1 gennaio 2017.

Si ritiene sufficiente il comportamento concludente dell'imprenditore che pone in essere gli adempimenti che dimostrano la volontà di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (es.: contabilizzazione).

**Immobili
concessi in
locazione**

Possono essere estromessi i beni immobili concessi in locazione dopo il 31 ottobre 2016.

**Erede del
de cuius**

Possono essere estromessi i beni immobili a patto che l'erede abbia continuato l'attività del *de cuius* in forma individuale.

Donatario

Possono essere estromessi i beni immobili a patto che il donatario abbia continuato l'attività del donante in forma individuale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Estromissione – imposta sostitutiva

Si rendono operative le medesime regole previste per l'assegnazione (anche per quanto attiene l'individuazione della base imponibile).

Imposta sostitutiva dovuta sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto = base imponibile

Aliquota imposta
sostitutiva

8%

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

60%

entro il 30 novembre 2017

40%

entro il 16 giugno 2018

Possibile la
compensazione con i
criteri di cui al D.Lgs.
241/1997

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli - condizioni

Carichi

Cartelle/carichi devono essere:

- **definibili**, cioè non rientranti nelle esclusioni previste dal decreto;
- **affidati a Equitalia** dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Rateazioni "in corso"

Il debitore deve risultare in regola con i **pagamenti delle rate che scadono dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.**

Contenziosi "in corso"

In sede di istanza di definizione, per i carichi definibili, il contribuente si deve **impegnare a formalizzare la rinuncia ai giudizi in corso** inerenti alle cartelle interessate dalla definizione agevolata dei ruoli.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – data consegna ruoli

Ruoli interessati	→ Possono costituire oggetto di sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
Data consegna ruolo	→ Il momento di affidamento del ruolo è la data in cui lo stesso risulta consegnato ad Equitalia e, quindi, non la data di notifica o spedizione della cartella di pagamento .
Accertamenti esecutivi	→ Il momento di affidamento emerge dalla nota di presa in carico segnalata da Equitalia al contribuente.
Verifica della data consegna	→ Nei casi dubbi, per la coerente verifica della data di consegna del ruolo o di affidamento del debito , è necessario recarsi presso gli uffici di Equitalia.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – esclusioni

Ruoli che si devono intendere esclusi	→ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
	→ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
	→ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali
	→ multe, ammende e sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna
	→ Iva-imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
	→ sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
	→ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – regole operative

Oggetto del pagamento

Chi aderisce deve pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Ruoli non notificati

Equitalia invierà, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria per le somme affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.

Informazioni anticipate

Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 -> rivolgersi allo sportello o accedere all'area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.

Multe stradali

Per le multe stradali non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – regole operative

Come aderire

Per aderire è necessario utilizzare il modulo «DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata» che deve essere presentato **entro e non oltre il 31 marzo 2017**.

Dove presentare mod. DA1

Allo sportello di Equitalia o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) evidenziati nel modello.

Integrazione dati per definizione

Entro il 31 marzo 2017, è possibile presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modulo «DA1» e specificando solo ed esclusivamente i nuovi carichi che si intende definire.

Definire contenziosi in essere

Per definire contenziosi si deve espressamente dichiarare di rinunciare alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – regole operative

Piani di rateazione in corso	→ E' possibile la definizione agevolata, ma devono risultare pagate le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Comunicazione somme da pagare	→ Entro il 31 maggio 2017 Equitalia procederà a comunicare l'ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.
Come pagare a rate	→ Con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.
Quando pagare in unica soluzione	→ Scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, se è stato deciso di pagare in un'unica rata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – regole operative

Come e dove pagare	→ <ul style="list-style-type: none">▪ domiciliazione bancaria, se richiesto nel modello DA1;▪ in banca o agli uffici postali, anche con il proprio home banking;▪ dai tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica.
Pagare direttamente a Equitalia	→ <ul style="list-style-type: none">▪ tramite il sito www.gruppoequitalia.it;▪ con la App Equiclick;▪ direttamente agli sportelli di Equitalia.
Mancati pagamenti	→ Se non viene pagata anche solo una rata o il pagamento avviene in misura ridotta o in ritardo -> si perdono i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge.
E i pagamenti eseguiti?	→ Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – rateazione

Le somme dovute devono essere corrisposte:

➤ in un'unica soluzione -> entro luglio 2017;

oppure:

➤ per il 70% -> nell'anno 2017;

➤ per il 30% -> nell'anno 2018;

di cui, considerando il numero massimo di rate:

▪ 3 -> nel 2017 (70% dell'importo dovuto);

▪ 2 -> nel 2018 (30% dell'importo dovuto).

Interessi dovuti su dilazioni



Sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli interessi del 4,50% annuo (art. 21 D.P.R. 29.9.1973, n. 602).

Se pagamento in 5 rate:

➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);

➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);

➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);

➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);

➤ 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

STUDIO DR. MAURO NICOLA


Definizione agevolata ruoli – rateazione

Attenzione -> se si sceglie di pagare in 2, 3, 4 rate è necessario indicare uno dei codici della tabella che corrisponde alla soluzione scelta:

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – modulo DA1



A Equitalia Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6 del D.L. n. 193/2016)

Il/La sottoscritto/a nato/a il

a (Prov.....) codice fiscale

in proprio (per persone fisiche);

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:

l'indirizzo PEC.....

la propria abitazione;

il proprio ufficio/la propria azienda;

altro (indicare eventuale domiciliatario).....

Comune (Prov.)

Indirizzo CAP Telefono

prima parte -> dati del soggetto che presenta l'istanza e domicilio presso in quale essere contattato dell'Agente della riscossione (se il dichiarante è legale rappresentante, titolare, tutore o curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, indicare anche quelli della persona, società, ditta, ente o associazione, per cui si chiede la definizione agevolata).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – modulo DA1

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Per un debito chiesto con:

- **una cartella** -> specificare numero della cartella;
- **un avviso di accertamento esecutivo affidato all'agente entro il 31.12.2016** -> indicare il riferimento interno presente nell'avviso di presa in carico inviato dall'agente della riscossione.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

Equitalia Servizi di riscossione SpA
Spazio per il destinatario
Cassa italiana di previdenza e assistenza generale

DESTINATARIO
 Gentile
 Ss. ROSSI MARIO

Cod. Fisc. R55MRAS001H501X
Numero cartella 0054

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

R

Gentile
ROSSI MARIO

67218900000 - 1

Raccomandata n. 67218900000 - 1
 Documento n. 00111201400000155009
 Riferimento interno n. 69716010000000001000
 Codice fiscale

Oggetto: avviso di presa in carico.
 Gentile

Riferimento interno n. 69716010000000001000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – modulo DA1

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Per aderire alla definizione agevolata per **un avviso di addebito ricevuto direttamente dall'Inps** e affidato all'agente della riscossione -> indicare il **numero dell'atto**.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000

Firmato il 23 gennaio 2015

ROSSI MARIO

Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – modulo DA1

con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi:

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico

La compilazione di pagina 2 del prospetto del modulo DA1 di Equitalia non è obbligatoria.

Riguarda definizione agevolata di alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pag. 1.

Con il numero progressivo che individua la cartella, nel prospetto si riporta l'identificativo delle somme affidate all'agente della riscossione delle quali si chiede la definizione.

Se la definizione riguarda solo:

- **alcuni degli Enti presenti in cartella** -> indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione «*Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*»;
- **somme di uno stesso Ente** -> indicare il relativo riferimento desumibile alla voce estremi dell'atto nella sezione «*Dati identificativi della cartella*».

Esempio il numero di ruolo:

Atto cartella del pagamento ruolo

Numero ruolo (2015/250731)

Numero cartella (1)

Numero ruolo

Ruolo n. 2015/250731

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – esempio conteggio



Caso 1 - si ipotizza una cartella di pagamento per omesso versamento dell'imposta di registro.

Tributo dovuto	€ 1.000,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 30% della maggiore imposta	€ 130,00;
+ sanzioni	€ 300,00;
+ interessi di mora	€ 11,00;
+ oneri di riscossione	€ 86,00;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 1.532,88.

Soluzione -> rottamazione cartelle Equitalia:

Tributo dovuto	€ 1.000,00;
+ aggio (<i>riduzione di € 18,20</i>)	€ 67,80;
+ interessi ritardata riscossione (ex aggio)	€ 130,00;
= Totale cartella da pagare	€ 1.203,68.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – esempio conteggio



Caso 2 - si ipotizza che a un contribuente sono state contestate dall'Agenzia delle entrate detrazioni Irpef indebite per € 3.400,00 di maggiore imposta accertata e conseguente emissione di cartella di pagamento, con i seguenti dati:

Imposta dovuta	€ 3.400,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta	€ 3.060,00;
+ sanzioni	€ 440,00;
+ interessi di mora	€ 104,55;
+ oneri di riscossione	€ 560,36;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 7.570,79.

Soluzione -> rottamazione cartelle Equitalia:

Imposta dovuta	€ 3.400,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta	€ 3.060,00;
+ aggio (<i>riduzione di € 43,56</i>)	€ 516,80;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 6.982,68.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – modalità pagamenti

Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione tramite:

- **domiciliazione sul c/c bancario** -> Equitalia invia all'interessato, unitamente alla "Comunicazione di adesione", il modulo per attivare l'addebito;
- **bollettino precompilato** -> che sarà inviato al contribuente **entro il 31.5.2017**, se non risulta attivata la possibilità di pagamento mediante c/c bancario;
- **sportelli dell'Agente della riscossione.**

Attenzione -> se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di **procedura concorsuale**, nonché *in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa* (RD n. 267/42), si rende operativa la disciplina dei **crediti prededucibili** -> pertanto quanto ricavato dalla liquidazione dell'attivo può essere utilizzato per la definizione in argomento, prima del soddisfacimento degli altri crediti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – effetti istanza

Con l'**istanza di adesione alla definizione agevolata** [modello DA1] vengono **sospesi**:

- **i termini di prescrizione e/o decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
- **gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere** relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016.

Sospensione -> opera fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute all'Agente della riscossione per quanto oggetto della richiesta di definizione agevolata

L'Agente della riscossione, pertanto, **non può**:

- avviare **nuove azioni esecutive**;
- iscrivere **nuovi fermi amministrativi / ipoteche**;
- proseguire le **azioni di recupero coattivo** precedentemente avviate, se non ha avuto luogo il primo incanto con esito positivo o non è stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

N.B.: sono **fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche che risultano già iscritti** alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – decadenza

Si **decade dalla definizione agevolata** in presenza di:

- versamento **insufficiente**;
- **tardivo** versamento;
- **mancato** versamento;

dell'**unica rata** ovvero di **una delle rate** che compongono la dilazione del pagamento.

La **decadenza** determina che:

- l'agevolazione **non esplica effetti** -> quindi: **ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e/o decadenza** per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione;
- i pagamenti eventualmente effettuati vengono **acquisiti a titolo di acconto** della somma iscritta a ruolo *"e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato"* ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione agevolata ruoli – riepilogo

ruoli affidati
all'Agente della
riscossione dal
2000 al 2016



presentazione **domanda di adesione modello DA1** entro il 31 marzo 2017

pagamento:
capitale + interessi
+ aggio + rimborso spese



in unica soluzione -> entro mese di luglio 2017



Massimo 5 rate -> di cui:

70% nel 2017 (massimo -> 3 rate)

30% nel 2018 (massimo -> 2 rate)

Non devono essere corrisposti:
sanzioni
e interessi di mora

N.B.: sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli interessi del 4,50% annuo (art. 21 D.P.R. 29.9.1973, n. 602).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Altre novità di natura fiscale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Rimborsi crediti Iva

Art. 7-*quater*, c. 32, del DL 193/2016 (modifica art. 38-*bis*, c. 3 e 4, del DPR 633/72 -> aumenta a € 30.000,00 il limite al di sotto del quale le **istanze di rimborso Iva annuale e trimestrale** possono essere presentate - da parte del soggetto richiedente - senza particolari formalità (*oltre all'esposizione in dichiarazione o sul modello IVA TR*).

Esecuzione del rimborso Iva
-> necessario

- **per la generalità dei soggetti passivi** -> apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell'organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul mod. TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale;
- **presentare garanzia patrimoniale** per i soggetti:
 - in stato di "osservazione fiscale";
 - che esercitano l'attività da meno di 2 anni;
 - senza visto di conformità o che non hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Chiusura partite Iva inattive

Art. 7-quater, c. 44-45, del DL 193/2016 -> Agenzia delle entrate può chiudere *ex officio* le partite Iva dei soggetti che, sulla base delle informazioni in suo possesso, risultino non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento.

Provvedimento operativo e eliminazione sanzione amministrativa

Con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite:

- le modalità procedurali attuative della chiusura delle partite Iva che risultano "inattive";
- Le procedure di comunicazione preventiva al contribuente.

N.B.: viene abolita la sanzione, da € 500,00 a € 2.000,00, per l'omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività ai fini Iva.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Trasmissione telematica mod. 730

Differimento termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli 730, in relazione ai quali vengono sostanzialmente messe a regime le proroghe concesse nel 2015 e 2016 (*Art. 7-quater, c. 46 – 47, D.L. 193/2016*).

Contribuenti che presentano direttamente il 730

Per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all'invio telematico del modello 730 all'Agenzia delle entrate -> **termine di presentazione prorogato dal 7 al 23 luglio.**

Modelli 730 trasmessi dai CAF e dai professionisti

Termine per la trasmissione dei modelli 730:

- **entro il 7 luglio** -> trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni;
- **entro il 23 luglio** -> le restanti dichiarazioni.

Modelli 730 integrativi

Confermata la scadenza del 10 novembre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli 730 integrativi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regolarizzazione visto di conformità mod. 730

In presenza di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730 (*Art. 7-quater, c. 48, D.L. 193/2016*), il responsabile del Caf o il professionista sono tenuti al pagamento di una somma:

- pari all'importo dell'imposta, della sanzione (30%, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni);
- nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore.

**Modelli 730
trasmessi dai
CAF e dai
professionisti**



Il Caf o il professionista può regolarizzare la violazione:

- trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente, o, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettendo una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;
- sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con l'apposita comunicazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Regolarizzazione visto di conformità mod. 730

**Nuova
tempistica per
regolarizzare**



Regolarizzare il visto infedele rilasciato sui modelli 730
-> fino a quando non interviene la "causa ostativa" della formale contestazione della violazione.

Precedentemente -> la regolarizzazione doveva avvenire entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione era stata commessa.

**Sanzioni
dovute**



Per la regolarizzazione -> somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione, riducibile, *ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97*, ad un nono, un ottavo, un settimo o un sesto del minimo, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Precedentemente -> era prevista la riduzione "fissa" ad un nono del minimo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Spese trasporto prepagate dal committente

Dal 2015 era stata eliminata la previsione secondo cui le spese di vitto e alloggio erano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Spese viaggio e trasporto prepagate

Disciplina prevista per le spese di vitto e alloggio "prepagate" -> estesa anche alle spese di viaggio e trasporto "prepagate".

Pertanto, tali oneri, se direttamente anticipati dal committente, non costituiscono più compensi in natura in capo al professionista, né sono soggetti alla procedura di fatturazione prevista dalla circolare 28/2006.

Decorrenza

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 -> cioè dal 2017 (con effetto sul modello Unico 2018).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Termine consegna certificazioni ai sostituiti

Con l'art. 7-*quater*, c. 14 – 15, del D.L. 193/2016, viene differito, con decorrenza dall'anno 2016, **dal 28 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti il termine entro cui i sostituti d'imposta devono **consegnare ai contribuenti-sostituiti** la certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate e degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Ambito di applicazione

Differimento si applica a tutte le certificazioni che devono essere rilasciate dai sostituti d'imposta, e cioè certificazioni:

- dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e di alcuni redditi diversi;
- dividendi e proventi equiparati (*mod. Cupe*);
- in forma "libera" dei *capital gain* e degli altri redditi per i quali non è previsto un apposito modello (*es.: interessi e altri redditi di capitale*).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Termine trasmissione certificazioni uniche

Non modificata la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche -> per la finalità pratica di poter acquisire i relativi dati per mettere a disposizione le **dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile.**

**Termine invio
delle
Certificazioni
Uniche
del 2016**

Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, devono risultare trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il

7 marzo 2017.

Attenzione -> Salvo eventuali proroghe per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (*in relazione alle Certificazioni Uniche 2016 relative al 2015, si veda la circ. Agenzia delle entrate 8 aprile 2016, n. 12*).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Comunicazioni Black List, San Marino e Intrastat

**Comunicazioni
"black list"
Abolizione
dell'obbligo**

Art. 4, c. 4, lett. d), del D.L. 193/2016 -> con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 -> eliminato l'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni di entità complessiva annuale superiore a € 10.000,00 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata.

**Comunicazione
delle
autofatture
ricevute
da San Marino**

Art. 7-quater, c. 21 - 22, del DL 193/2016 -> abolita, con decorrenza dalla «*annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017*», la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino e autofatturati a norma dell'art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993 che doveva essere attuata con il modello polivalente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'autofattura.

**Abolizione
Intra
acquisti**

Art. 4, c. 4, lett. b), del D.L. 193/2016 -> dall'1.1.2017, soppressione dei modelli Intrastat inerenti a:

- acquisti intracomunitari di beni effettuati;
- prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.

STUDIO DR. MAURO NICOLA